Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
– div. VII -

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 15 Gennaio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **NH ITALIA SPA,** nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 223/91, anche al fine di accedere ad un ulteriore periodo di **Cig in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*"

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabio Comba e Mariangela Pecora, assisti dai consulenti Massimiliano Arlati e Alessandro Paone;
- per UNINDUSTRIA – CONFINDUSTRIA ROMA, David Delli Iaconi e Susanna Selva;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Cristian Sesena;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena M. Vanelli;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la REGIONE CAMPANIA è presente Mosca Michele

Le REGIONI LOMBARDIA, LIGURIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, LAZIO, SICILIA e TOSCANA, formalmente convocate, sono assenti.

PREMESSO CHE

1. in data 04.10.2012 le Parti Sociali interessate hanno sottoscritto, presso questa sede Ministeriale, verbale di accordo per l'accesso al trattamento di Cig in deroga con riguardo a complessivi n. 448 lavoratori, a decorrere dal 08.10.2012 e fino al 31.12.2012;
2. la Società in oggetto con comunicazione del 31.10.12 ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo ex artt.. 4 e 24 Legge 223/91, dichiarando un esubero pari a **246** lavoratori;
3. con nota pervenuta in data 17.12.12 (Prot. n. 27704 del 18.12.12) Unindustria, in nome e per conto della Società, ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, e, pertanto, con nota del 10.01.2013 (Prot. n.633), questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;

4. nel corso del presente incontro la Società ha illustrato le motivazioni alla base della procedura in oggetto, già dettagliatamente contenute nella citata comunicazione del 31.10.2012. La Società ha rappresentato le risultanze dell'accordo sottoscritto tra le parti sociali in data 04.10.2012 in termini di incidenza positiva sull'abbattimento degli esuberi dichiarati. Tali risultati si sono espressi in termini di ricollocazione sia interna che esterna, di dimissioni volontarie e di adesioni all'esodo incentivato sulla base della mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, comportando la riduzione dell'esubero alle attuali n. **93** eccedenze. In esito al confronto, le Parti hanno pertanto concordato sull'opportunità di gestire i citati esuberi attraverso il ricorso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, prevedendo, tra gli strumenti di gestione delle eccedenze, anche la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

a) <u>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA</u>.

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (già D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – *ai sensi della normativa suindicata* - **a decorrere dal 16.01.2013 e sino al 30.06.2013**, con riguardo ad un **numero massimo di 125 lavoratori**, con le modalità di seguito indicate:

 ❖ REGIONE CAMPANIA
 - **Hotel Ambassador Napoli**: <u>n. 06 lavoratori</u> saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione e <u>n. 05 lavoratori</u> saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 60% con punte massime del 66.6% nell'ambito della media suddetta.

 ❖ REGIONE EMILIA ROMAGNA
 - **Hotel Ravenna**: <u>n. 3 lavoratori</u> saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione.

 ❖ REGIONE LAZIO
 - **Hotel Leonardo Da Vinci:** <u>n. 12 lavoratori</u> (di cui n. 2 part-time al 75% n. 1 part-time al 60%) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione.
 - **Hotel Midas**: <u>n. 18 lavoratori</u> (di cui n. 3 part-time al 75%, n. 3 part-time al 60%,) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione e <u>n. 18 lavoratori</u> (di cui n. 1 part-time al 60%, 2 part-time al 90% e n. 3 part-time al 75%) saranno collocati in Cig a rotazione

con una riduzione media oraria del 61,11% con punte massime del 83.33% nell'ambito della media suddetta.

- **Hotel Villa Carpegna**: n. 2 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60%) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione e n. 08 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60% e n. 2 part-time all'50%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 41,66% con punte massime del 50% nell'ambito della media suddetta.
- **Hotel Vittorio Veneto**: n. 3 lavoratori Cig a zero ore senza rotazione e n. 10 lavoratori (di cui n. 3 part-time al 60% e n. 1 part-time al 50%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 20% con punte massime del 50% nell'ambito della media suddetta.

❖ REGIONE LOMBARDIA

- **Hotel Milano2:** n. 02 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 50%) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione e n. 02 lavoratori saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 50%.
- **Hotel Milanofiori di Assago:** n. 02 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 50%)saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione .

❖ REGIONE SICILIA

- **Hotel Bellini di Catania**: n. 05 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 75%) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione.
- **Hotel Parco degli Aragonesi di Catania:** n. 02 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60%) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione.
- **Hotel Palermo di Palermo**: n. 02 lavoratori saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione e n. 7 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 42,85%.

❖ REGIONE TOSCANA

- **Hotel Anglo American di Firenze**: n. 01 lavoratore sarà sospeso in Cig a zero ore senza rotazione.
- **Hotel Firenze di Firenze**: n. 01 lavoratore sarà sospeso in Cig a zero ore senza rotazione.

❖ REGIONE VENETO

- **Hotel Laguna Palace di Mestre**: n. 13 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 75%) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione e n. 3 lavoratori saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 66,66%.

- La rotazione troverà applicazione tra i lavoratori fungibili occupati presso la medesima struttura alberghiera e reparto a parità di mansione e di livello contrattuale. Per i lavoratori sospesi in Cig a zero ore non troverà applicazione il criterio della rotazione, trattandosi di attività soppresse.
- La Società, stante le difficoltà economiche in cui versa, richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la

presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Il **Piano di gestione gli esuberi** prevede il ricorso ai seguenti strumenti:
 - ricollocazione interna sia sulle strutture già presenti sia su strutture site in altre città anche con riguardo a mansioni diverse e sia per posizioni disponibili presso il nuovo Hotel la cui apertura è programmata per la fine della prossima primavera nella città di Milano,compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive della Società.
 - mobilità del personale stesso con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito specificato.

b) **MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE EX LEGE 223/91.**

- Le Parti concordano, altresì, che la Società potrà collocare in mobilità – senza ulteriore ricorso a strumenti di integrazione salariale in deroga – un numero massimo di 93 lavoratori - avuto riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella lettera di avvio della procedura in oggetto - che nel corso di vigenza della Cig manifesteranno la non opposizione al licenziamento.
- A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30 Giugno 2013.
- Ai lavoratori che saranno collocati in mobilità alle condizioni suindicate la Società erogherà incentivi all'esodo, come da separata intesa, a seguito della sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c.

Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale per verificare le specifiche modalità applicative della Cig e l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi secondo quanto stabilito nel presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.